

COMUNE DI SCARLINO

# ***Regolamento*** ***REFERENDUM***

Art. 8 del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267 •

**APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 11 DEL 21.3.2009**

# INDICE

## TITOLO I RICHIESTA DI REFERENDUM

Art. 1	Iniziativa
Art. 2	Oggetto ed esclusioni
Art. 3	Raccolta delle firme e deposito della richiesta
Art. 4	Ammissibilità
Art. 5	Commissione Tecnica
Art. 6	Revoca del referendum
Art. 7	Effetti del referendum
Art. 8	Promozione del referendum
Art. 9	Esame di ammissibilità
Art. 10	Verbale di ammissibilità
Art. 11	Raccolta delle firme
Art. 12	Richiesta di referendum e autenticazione delle firme
Art. 13	Deposito firme dei sottoscrittori
Art. 14	Verifica regolarità

## TITOLO II SVOLGIMENTO DEI REFERENDUM

Art. 15	Indizione del referendum
Art. 16	Periodi di sospensione del referendum
Art. 17	Disciplina della votazione
Art. 18	Certificati elettorali
Art. 19	Ufficio di sezione
Art. 20	Operazioni di voto
Art. 21	Operazioni di scrutinio
Art. 22	Ufficio comunale per il referendum
Art. 23	Proclamazione dei risultati
Art. 24	Reclami
Art. 25	Convocazione organo competente

## TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26	Disposizioni applicabili
Art. 27	Spese
Allegato A	
Allegato B	

TITOLO I  
**RICHIESTA DI REFERENDUM**

**Art. 1**  
**Iniziativa**

1. E' ammesso referendum<sup>(1)</sup> ai sensi dell'art. 36 dello Statuto Comunale su questioni a rilevanza generale, interessanti l'intera collettività locale, a iniziativa di 1/3 degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune di Scarlino.

**Art. 2**  
**Oggetto ed esclusioni**

1. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio . Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:

- statuto comunale;
- regolamento del consiglio comunale;
- piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;

2. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del comune, a eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 1.

**Art. 3**  
**Raccolta delle firme e deposito della richiesta**

1. Gli articoli 11, 12, e 13 del presente regolamento disciplinano le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme.

2. La richiesta di referendum deve essere depositata, insieme con il quesito referendario e le firme autenticate dei proponenti, presso il Segretario comunale che ne rilascia ricevuta.

3. Il quesito sottoposto a referendum deve essere unico e deve essere formulato con chiarezza onde consentire la più ampia comprensione, con esclusione di qualsiasi ambiguità.

4. Al soggetto votante può essere posta una sola alternativa, cioè:

- mantenimento o revoca di un atto precedentemente adottato
- assenso o dissenso sulla opportunità di adottare un atto o alla realizzazione di un determinato comportamento da parte dell'amministrazione che condurrebbe all'adozione di più atti connessi sotto il profilo logico.

5. Nell'ipotesi in cui l'oggetto del referendum sia riconducibile al mantenimento o alla revoca di un atto precedentemente adottato, il testo del quesito deve utilizzare la seguente formula "Vuole che sia revocata, cioè che cessi di produrre effetti, la delibera numero ....(o la determinazione dirigenziale) del Consiglio Comunale (o della Giunta Comunale) avente per oggetto ..... E adottata in data ....."

6. Nell'ipotesi in cui l'oggetto del referendum sia riconducibile alla valutazione sull'opportunità di adottare un atto o di realizzare determinati comportamenti, il testo del quesito deve utilizzare la seguente formula "Vuole che sia adottato un atto che disponga nel modo seguente....., o, se si tratta di un comportamento "Vuole che sia realizzato il seguente comportamento da parte dell'amministrazione : ....."

7. In entrambe le ipotesi di cui ai precedenti commi, non potranno essere inserite nel testo del quesito, previsioni , anche oggettive, sugli effetti del mantenimento o revoca di un determinato atto o della realizzazione o meno di un determinato comportamento.

#### **Art. 4 Ammissibilità**

1. Sull'ammissibilità del referendum decide una Commissione Tecnica composta come nel successivo articolo.

2. Il giudizio di ammissibilità si basa esclusivamente sulle seguenti verifiche:

- ammissibilità della materia;
- riscontro sulla correttezza della formulazione del quesito;
- verifica sulla regolarità della presentazione, da parte del prescritto numero di elettori e delle relative firme.

3. E' escluso qualsiasi altro parametro di valutazione, nonchè qualsiasi valutazione di merito. Il giudizio di cui al comma 2 deve essere espresso entro trenta giorni dal deposito della proposta.

#### **Art. 5 Commissione Tecnica**

1. La Commissione Tecnica è composta da:

- a) un componente nominato dal Sindaco
- b) due componenti nominati dal Consiglio Comunale con voto mediante scrutinio segreto con voto limitato ad un nominativo assicurando la rappresentanza dell'opposizione.

I componenti della Commissione devono essere scelti tra soggetti esperti nel campo della Pubblica Amministrazione.

2. non possono essere nominati membri della Commissione coloro che:

- abbiano ricoperto o stiano ricoprendo cariche elettive, a livello locale, provinciale, regionale e nazionale;
- siano stati o siano rappresentanti sindacali;
- abbiano ricoperto o stiano ricoprendo incarichi comunque definiti da parte dell'Amministrazione;
- abbiano o stiano rappresentando interessi diffusi di particolari categorie sociali ed economiche, anche in associazioni non riconosciute
- abbiano o stiano ricoprendo cariche, comunque intese, all'interno di organizzazioni politiche o siano stati o siano dipendenti di dette organizzazioni;
- abbiano svolto o stiano svolgendo un'attività professionale, comunque intesa, che preveda la presentazione di istanze per conto o in nome di altri soggetti dell'Amministrazione.

#### **Art. 6 Revoca del referendum**

1. Previo parere favorevole della Commissione Tecnica, di cui all'art. 5 comma 1, il Sindaco revoca il referendum già indetto se prima del suo svolgimento il competente organo comunale accoglie la proposta dei promotori.

**Art. 7**  
**Effetti del referendum**

1. Il consiglio comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 90 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa

2. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto.

3. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza qualificata dei consiglieri comunali.

4. Nel caso in cui la proposta sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il consiglio comunale e la giunta non possono assumere le decisioni contrastanti con essa.

**Art. 8**  
**Promozione del referendum**

1. Al fine di raccogliere le firme di 1/3 degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune necessarie a promuovere il referendum, i promotori della raccolta, in un numero non inferiore a 10, devono presentarsi con la richiesta presso l'ufficio del Segretario comunale che ne dà atto con verbale, specificando il giorno e l'ora del deposito e la nomina di tre delegati.

2. Il requisito di iscrizione nelle liste elettorali è accertato d'ufficio per tutti i promotori della raccolta.

**Art. 9**  
**Esame di ammissibilità**

1. La Commissione Tecnica di cui all'art. 5 decide, con verbale sull'ammissibilità della richiesta entro 20 giorni dalla sua presentazione. Essa contesta, entro lo stesso termine, ai presentatori le eventuali irregolarità. Se, in base alle deduzioni dei presentatori da depositarsi entro 10 giorni, la Commissione ritiene ammissibile la richiesta, la ammette.

Entro lo stesso termine di 10 giorni, i presentatori possono dichiarare alla Commissione che essi intendono sanare le irregolarità contestate, ma debbono provvedervi entro il termine massimo di venti giorni dalla data del provvedimento di contestazione. Entro i successivi 5 giorni la Commissione tecnica si pronuncia definitivamente sull'ammissione della richiesta.

**Art. 10**  
**Verbale di ammissibilità**

1. Il verbale che decide sull'ammissibilità della richiesta di referendum è immediatamente comunicato al Sindaco. Esso deve essere notificato, entro cinque giorni, rispettivamente ai tre delegati dei promotori.

## **Art. 11**

### **Raccolta delle firme**

1. Per la raccolta delle firme devono essere usati appositi stampati ciascuno dei quali deve contenere sulla prima facciata, a stampa e con stampigliatura, la dichiarazione della richiesta di referendum con ben evidenziato il quesito da sottoporre al voto.

2. I fogli previsti dal comma precedente devono essere presentati a cura dei promotori alla segreteria comunale.

3. Il funzionario preposto appone ai fogli il bollo dell'ufficio, la data e la propria firma e li restituisce ai presentatori entro 5 giorni dalla presentazione.

## **Art. 12**

### **Richiesta di referendum e autenticazione delle firme**

1. La richiesta di referendum viene effettuata con la firma da parte degli elettori dei fogli di cui all'articolo precedente.

Accanto alle firme debbono essere indicati per esteso il nome, cognome, residenza, luogo e data di nascita del sottoscrittore.

2. Le firme stesse debbono essere autenticate da un notaio o da un cancelliere di qualunque ufficio giudiziario nella cui circoscrizione sia compreso il Comune ovvero dal Segretario del Comune interessato e dai funzionari comunali per i quali è stata rilasciata espressa delega e dai Consiglieri Comunali che comunicano la propria disponibilità al Sindaco. L'autenticazione, che può essere anche collettiva, deve avvenire nei modi e nelle forme previste dall'art. 21 del D.P.R. 28-12-2000, n.445.

3. Il pubblico ufficiale che procede alle autenticazioni dà atto della manifestazione di volontà dell'elettore analfabeta o comunque impedito di apporre la propria firma.

4. Il Sindaco adotta, sotto la propria responsabilità, le opportune misure affinché sia garantita l'effettiva disponibilità secondo orari determinati, delle persone poste alle autenticazioni.

5. La verifica dell'iscrizione nelle liste elettorali del Comune dei sottoscrittori la richiesta di referendum compete all'ufficio elettorale del Comune stesso.

## **Art. 13**

### **Deposito firme dei sottoscrittori**

1. Il deposito presso il Segretario comunale di tutti i fogli contenenti le firme dei sottoscrittori deve essere effettuato entro tre mesi dalla data del timbro apposto sui fogli medesimi a norma dell'art. 11, ultimo comma. Tale deposito deve essere effettuato da almeno tre dei promotori, i quali dichiarano al Segretario comunale il numero delle firme che appoggiano la richiesta.

2. Del deposito si dà atto mediante processo verbale, facente fede del giorno e dell'ora in cui il deposito è avvenuto e contenente dichiarazione di domicilio da parte dei presentatori.

3. Il verbale è redatto in duplice originale, con la sottoscrizione dei presentatori e del Segretario comunale. Un originale è allegato alla richiesta, l'altro viene consegnato ai presentatori a prova dell'avvenuto deposito.

## **Art. 14**

### **Verifica regolarità**

1. La Commissione Tecnica entro 15 giorni dal deposito verifica la regolarità della presentazione da parte del prescritto numero di elettori e delle relative firme e si esprime definitivamente sulla ammissibilità del referendum e la trasmette al Sindaco immediatamente.

## **TITOLO II SVOLGIMENTO DEI REFERENDUM**

### **Art. 15 Indizione del referendum**

1. Le dichiarazioni di ammissibilità delle richieste di referendum da parte della Commissione Tecnica devono essere trasmesse come da art. 14 al Sindaco ai fini di cui al presente articolo.

2. Ricevuta comunicazione della dichiarazione di ammissibilità delle richieste di referendum, il Sindaco con ordinanza da emanarsi entro il 31 gennaio, indice il referendum fissando la data di convocazione degli elettori in una domenica compresa fra il 15 marzo ed il 15 giugno.

3. Il referendum si effettua su tutte le richieste ammesse e pervenute al Sindaco fino al 15 gennaio. Se il Sindaco riceve la comunicazione della dichiarazione di ammissibilità delle richieste di referendum dopo il 15 gennaio e non oltre il 15 luglio, con ordinanza da emanarsi entro il 31 luglio indice il referendum fissando la data di convocazione degli elettori in una domenica compresa fra il 30 settembre ed il 30 novembre.

4. L'ordinanza è pubblicata senza ritardo all'albo pretorio e si dovrà inoltre dare notizia dell'ordinanza di indizione mediante manifesti da affiggersi nel rispetto dei termini previsti dalla legge elettorale (almeno 40 giorni prima della data stabilita per la votazione).

5. La consultazione referendaria non può aver luogo in coincidenza con tutte le altre operazioni elettorali politiche amministrative (regionali, provinciali, comunali).

### **Art. 16 Periodi di sospensione del referendum**

1. Ogni attività ed operazione relativa al referendum è sospesa:

a) nei sei mesi che precedono la scadenza del Consiglio Comunale e nei sei mesi successivi all'elezione del nuovo Consiglio Comunale;

b) in caso di anticipato scioglimento del Consiglio: nel periodo intercorrente tra la pubblicazione dell'ordinanza di indizione dei comizi elettorali e i sei mesi successivi all'elezione del nuovo Consiglio comunale;

c) nei tre mesi antecedenti o successivi alla data fissata per elezioni amministrative che interessano il Comune.

### **Art. 17 Disciplina della votazione**

1. Hanno diritto di partecipare ai referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune alla data di affissione del manifesto di convocazione dei comizi.

2. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.

3. L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione delle liste elettorali, la ripartizione del Comune per sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione sono disciplinati dalle disposizioni del T.U. delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali.

**Art. 18**  
**Certificati elettorali**

1. L'elettore ha diritto al voto esibendo al Presidente dell'ufficio di sezione la propria tessera elettorale di cui al decreto del Ministero dell'Interno 16-11-2000 e un documento di identità personale.

**Art. 19**  
**Ufficio di sezione**

1. L'ufficio di sezione per il referendum è composto di un Presidente e di due scrutatori, di cui uno, a scelta del Presidente, assume le funzioni di Vicepresidente e l'altro di Segretario.

2. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante di ognuno dei partiti, o dei gruppi politici rappresentati in Consiglio Comunale e dei promotori del referendum.

3. Alle designazioni dei predetti rappresentanti provvede persona munita di mandato, autenticato da notaio o dal Segretario Comunale, da parte del Presidente o del Segretario provinciale del partito o gruppo politico oppure da parte dei promotori del referendum, da presentarsi all'ufficio elettorale comunale entro il 3° giorno antecedente.

4. L'ufficio di sezione si costituisce alle ore 7 del giorno fissato per le votazioni.

**Art. 20**  
**Operazioni di voto**

1. Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono prodotte da Comune stesso tramite tipografia di fiducia con le caratteristiche risultanti dai modelli riprodotti nelle tabelle A e B allegate al presente regolamento.

2. Esse contengono il quesito formulato letteralmente, riprodotto a caratteri chiaramente leggibili.

3. L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta o, comunque, nel rettangolo che la contiene.

4. All'elettore vengono consegnate per la votazione tante schede di colore diverso quante sono le richieste di referendum che risultano ammesse.

5. Le operazioni di voto hanno inizio dopo il compimento delle operazioni preliminari degli uffici di sezione nella domenica fissata nell'ordinanza di indizione del referendum e proseguiranno fino alle ore venti del giorno stesso.

**Art. 21**  
**Operazioni di scrutinio**

1. Le operazioni di scrutinio avvengono immediatamente dopo la chiusura delle urne e proseguono ad esaurimento.

2. In caso di contemporaneo svolgimento di più referendum l'ufficio di sezione per il referendum osserva per gli scrutini l'ordine di elencazione delle richieste sottoposte a votazione, quale risulta dall'ordinanza del Sindaco di indizione del referendum.

3. Nel caso previsto dal comma precedente, delle operazioni compiute dagli uffici di sezione viene compilato, in duplice copia, un unico verbale nel quale i relativi dati devono essere riportati distintamente per ciascun referendum.



**Art. 22**  
**Ufficio comunale per il referendum**

1. Presso il Comune è costituito l'Ufficio Comunale per il referendum composto dal Segretario Comunale e dal responsabile dell'ufficio Elettorale che assume anche le funzioni di Segretario.

**Art. 23**  
**Proclamazione dei risultati**

1. Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi da tutte le sezioni elettorali del Comune, l'ufficio comunale per il referendum dà atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati conseguiti dal referendum dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati.

2. Di tali operazioni è redatto verbale in due esemplari dei quali uno resta depositato presso l'ufficio stesso e l'altro viene subito inviato, con tutta la documentazione trasmessa dalle sezioni elettorali alla Commissione Tecnica.

3. I promotori della richiesta di referendum, o i loro rappresentanti, possono prendere cognizione e fare copia dell'esemplare del verbale depositato presso la Commissione Tecnica.

4. La Commissione Tecnica appena pervenuti i verbali e i relativi allegati, procede in pubblica adunanza all'accertamento del numero complessivo degli elettori aventi diritto al voto, del numero dei votanti e quindi della somma dei voti validamente espressi, di quelli favorevoli e di quelli contrari alla proposta soggetta a referendum.

5. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto.

6. I risultati sono proclamati dalla Commissione tecnica.

Di tutte le operazioni di tale Commissione è redatto verbale in due esemplari, dei quali uno resta depositato presso la segreteria della Commissione e l'altro è trasmesso al Sindaco.

**Art. 24**  
**Reclami**

1. Sulle proteste e sui reclami relativi alle operazioni di voto e di scrutinio presentati all'Ufficio Comunale per il referendum ed alla Commissione Tecnica, decide quest'ultima nella pubblica adunanza di cui al precedente articolo, prima di procedere alle altre operazioni ivi previste.

**Art. 25**  
**Convocazione organo competente**

1. Il Sindaco, in base al verbale che gli è trasmesso dalla Commissione Tecnica, qualora risulti che il quesito sottoposto a referendum abbia riportato un maggior numero di voti validi favorevoli, procede alla convocazione del competente organo.

**TITOLO III**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 26**  
**Disposizioni applicabili**

1. Per tutto ciò che non è disciplinato dal presente regolamento si osservano, in quanto

applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 Marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni e integrazioni.

Ad esso dovranno fare riferimento gli organi del Comune nell'assunzione degli atti di competenza per garantire al meglio lo svolgimento dell'istituto referendario.

In particolare per:

- la convocazione dei comizi elettorali;
- l'organizzazione dei seggi elettorali e le dotazioni;
- le modalità di consegna al Presidente dell'Ufficio elettorale di sezione del materiale occorrente per la votazione;
- le modalità di restituzione dello stesso;
- la definizione delle norme relative alle operazioni di votazione e di scrutinio;
- la determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali di sezione;
- la propaganda elettorale.

### **Art. 27** **Spese**

1. Le spese per lo svolgimento delle operazioni attinenti al referendum sono a carico del Comune.
2. Agli oneri derivanti dallo svolgimento dei referendum in dipendenza del presente regolamento, si provvede con stanziamento da imputarsi ad apposito capitolo di bilancio.

**MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER I REFERENDUM PREVISTI  
DALL'ARTICOLO 6 DELLA LEGGE 8 GIUGNO 1990, N. 142  
PARTE INTERNA DELLA SCHEDA**

PARTE I

PARTE II

PARTE III

PARTE IV

REFERENDUM

QUESITO: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

SI

NO

**N.B. –** La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta, seguendo il verso di tre pieghe verticali equidistanti fra loro; La scheda così deve essere quindi ripiegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito.

**MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER I REFERENDUM PREVISTI  
DALL'ARTICOLO 6 DELLA LEGGE 8 GIUGNO 1990, N. 142  
PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA**

**REFERENDUM**

data \_\_\_\_\_  
COMUNE DI \_\_\_\_\_

**SCHEDA PER LA VOTAZIONE**

FIRMA DELLO SCRUTATORE  
\_\_\_\_\_